

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - CCI per il personale non dirigente TRIENNIO 2019-2021 PARTE ECONOMICA Anno 2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12:45 presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno, ha avuto luogo l'incontro conclusivo tra la parte Pubblica e la parte Sindacale, al termine del quale le parti sottoscrivono l'ipotesi di contratto collettivo integrativo - CCI triennio 2019/2021, parte economica 2019, nel testo allegato. Seguono le sottoscrizioni:
per la **PARTE PUBBLICA**

(IL SEGRETARIO. GENERALE)

per la **PARTE SINDACALE:**

a) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

b) Rappresentati organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

Le Parti prendono atto:

- **che** con determinazione dirigenziale settore **I AFFARI GENERALI**- area risorse umane ed organizzazione n. 102 (rg 1347) del 04/11/2019 si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. ___ del ___/___/2019;
- **che** le risorse decentrate per l'anno 2019 ammontano complessivamente ad € **623.969,00** di cui € **623.969,00** risorse stabili ed € **0**_ risorse variabili;
- **che** la quantificazione delle risorse decentrate 2019 è rispettosa della disposizione introdotta dall'art.23, comma 2, D.Lgs. n.75/2017: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]";
- **che** l'ipotesi di accordo è stato sottoscritto in data 17/12/2019;
- **che** il Collegio dei Revisori, con verbale n. 16-17 del 23/12/2019, ha espresso parere favorevole in relazione alla sopra richiamata ipotesi di accordo sottoscritta in data 17/12/2019;
- **che** con la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2019 si dà piena attuazione al contratto collettivo integrativo - CCI 2019/2021
quindi convergono quanto segue:

Art.I

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

1 L'art. 20 del CCI 2019/2021 stabilisce al riguardo quanto segue:

1. Le risorse del "Fondo risorse decentrate", sia per la parte stabile (art.67, commi 1 e 2 CCNL 21.05.2018) sia per la parte variabile (art.67, comma 3, CCNL 21.05.2018), sono determinate annualmente con atto del Dirigente del Settore I AFFARI GENERALI, secondo le modalità di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, eventualmente integrate dalle risorse previste da specifiche norme di legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale.
2. La costituzione del fondo nei termini anzidetti è oggetto di informazione sindacale preventiva.
3. Le risorse annualmente disponibili, così come determinate ai sensi del comma 1, sono utilizzate nel rispetto delle norme vigenti, nonché sulla base di quanto definito negli articoli seguenti.
4. Le risorse derivanti dall' applicazione dell'art.16 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (Piani di razionalizzazione) negli importi certificati dall' organo di revisione e nei limiti fissati dalla normativa vigente, integrano le risorse disponibili per l'incentivazione della performance individuale e organizzativa e sono distribuite secondo le modalità definite agli articoli 21 e 22 del presente CCI.

5. Le risorse finanziate da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, sono definite in via previsionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e corrisposte secondo i criteri previsti dai rispettivi regolamenti e dalle norme contrattuali vigenti in materia.
6. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 e quindi:
 - progressioni economiche nella categoria d'inquadramento;
 - indennità di comparto;
 - indennità ex Vili qualifica funzionale, di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.
7. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti, di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
8. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
9. Le parti contrattuali, nella ripartizione delle risorse decentrate a disposizione, operano al fine di garantire che alla performance individuale sia destinato almeno il 30% delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, al fine di garantire un'adeguata differenziazione del premio individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018.
10. L'utilizzo delle risorse decentrate è finalizzato:
 - a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e nella qualità dei servizi istituzionali erogati agli utenti;
 - ad assicurare la corrispondenza fra i compensi riconosciuti e il miglioramento dei servizi erogati, secondo obiettivi predefiniti;
 - alla valorizzazione del merito, sia in termini di gruppo di lavoro che individuale;
 - all'incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative rese.

2. Le risorse decentrate stabili risultano vincolate nella loro destinazione a seguito di pregressi accordi con la parte sindacale, da ultimo il CCI 2019/2021, e/o a seguito di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionale del comparto Funzioni Locali, in relazione alle seguenti voci: indennità di comparto (€ 73.077,00); progressioni economiche storiche (€ 231.800,00);

3. Per l'anno 2019:

- le indennità condizioni di lavoro (art.24) vengono stabilite come di seguito:

Indennità condizioni di lavoro (da € 1 a 10)	Quota giornaliera
Rischio	€1,60
Disagio	€1,60
Maneggio valori <ul style="list-style-type: none"> • fino ad euro 100.000,00 annui; • da euro 100.001,00 ad euro 150.000,00 annui; • oltre i 150.001,00 euro annui. 	€ 1 € 1,50 € 2,00

- L'importo giornaliero delle indennità di cui sopra non potrà comunque superare la somma di €10

- Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al precedente comma 1, i posti messi a selezione per la progressione economica saranno distribuiti, in base alle risorse economiche destinate dall'accordo annuale, a ciascuna categoria/posizione economica di accesso (BI, B3, C, DI, D3). La distribuzione delle risorse per finanziarie tale istituto sarà oggetto di un successivo accordo.

- al welfare integrativo (art.34), per l'anno 2019, non vengono destinate risorse, stante la necessità di dare una disciplina di dettaglio all'istituto.

4. le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili diverse da quelle con vincolo di destinazione (risparmi da straordinario accertati a consuntivo - art.67, comma 3, lett.e), CCNL 21.05.2018 - pari ad € 24.0000,00) sono destinate a finanziare la performance.

Art.2

Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

1. A seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente art.1 le risorse disponibili per la contrattazione integrativa 2019 riguardanti il personale non dirigente risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2019 - RIPARTIZIONE					IMPORTO
ART. 68, CO 1, CCNL 21/5/2018 INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)	INDENNITÀ COMPARTO				€ 73.077,00
ART. 68, CO 1, CCNL 21/5/2018 PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE	PEO STORICHE				€ 231.800,00
ART. 67, CO 2, LETT. A CCNL 21/5/2018 ART. 67, CO 2, LETT. B CCNL 21/5/2018 PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	PERFORMANCE				€ 24.000,00
ART. 70 BIS CCNL 21/5/2018 INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO € 1 A € 10) (DA	RISCHIO/DISAGIO	€ 3,20 GIORNO € 998,40 ANNUO	N. 26 OPREAI	€ 25.948,40	€ 27.100,00
	RISCHIO	€ 1,60 GIORNO € 499,20 ANNUO	AUTISTA	€ 499,20	
	DISAGIO	€ 1,80 GIORNO € 561,60 ANNUO			
	MANEGGIO VALORI	€ 1,00 GIORNO FINO A 100.000,00 € 1,50 GIORNO FINO A 150.000,00 € 2,00 GIORNO DA 150.001,00	2 UNITA'	€ 600,00	
ART. 68, CO 2, LETT. D CCNL 21/5/2018 INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITÀ PRESTATI IN GIORNO FESTIVO)	INDENNITÀ TURNO		POLIZIA PROVINCIALE	€ 30.600,00	€ 80.500,00
	INDENNITÀ REPERIBILITÀ		SETTORE VIABILITÀ E POLIZIA PROVINCIALE	€ 49.900,00	
	ATTIVITÀ PRESTATI IN GIORNO FESTIVO				
ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL 21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018 COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CAT. B-C-D DA € 300 A € 3.000,00		CAT. B-C-D DA € 300 A € 3.000,00			€ 65.500,00
ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 - SEXIES CCNL 21/5/2018 CAT C-D INDENNITÀ DI FUNZIONE DA € 500 A € 3.000,00	INDENNITÀ FUNZIONE POLIZIA PROVINCIALE	CAT. C-D DA € 500 A € 3.000,00	N. 4 CAT. C N. 8 CAT D N. 3 CAT D COORD		€ 14.300,00
ART. 56 - QUINQUIES CCNL 21/5/2018 INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO DA € 1 A € 10	INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROVINCIALE	€ 3,20 GIORNO	N. 14 UNITA' PER 20 GG AL MESE 240 GG ALL'ANNUO		€ 10.800,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL 21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)					€ _____
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL 21/5/2018) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000					€ _____


€ 527.077,00


Art.3

Disposizioni finali

1. Le parti, nel prendere atto della rilevanza del risultato raggiunto con la sottoscrizione del presente contratto collettivo integrativo, evidenziano come lo stesso sia caratterizzato dalla situazione di emergenza che ancora contraddistingue l'ente, per il particolare e difficile contesto organizzativo, la presenza in servizio di 2 dirigenti di settore, la generale e relevantissima carenza di personale in tutte le aree e servizi.
2. Le parti reciprocamente si danno atto che a seguito della "normalizzazione" del contesto organizzativo dell'ente alcuni istituti/indennità potranno trovare adeguata rivisitazione nei futuri accordi.

2. *La costituzione del fondo nei termini anzidetti è oggetto di informazione sindacale preventiva.*
3. *Le risorse annualmente disponibili, così come determinate ai sensi del comma 1, sono utilizzate nel rispetto delle norme vigenti, nonché sulla base di quanto definito negli articoli seguenti.*
4. *Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione) negli importi certificati dall'organo di revisione e nei limiti fissati dalla normativa vigente, integrano le risorse disponibili per l'incentivazione della performance individuale e organizzativa e sono distribuite secondo le modalità definite agli articoli 21 e 22 del presente CCI.*



ora
Sai Roberto

U.I.L. F.P.L. 

Mena 
Bella 
CSA 